VI LEGISLATURA -- SESTA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

INDICE														
														PAG.
Disegno di $e \ app$	legge rova	e (Se,	gu):	ita	0	leli	a	di	sc	uss	io	ne	
Aumento dell'It della l	alia	ε	ıll'	au	m	ent	o i	d	el	(api	.te	$_{ m le}$	211
Presiden										٠.			•	211
Disegno di I	egge	(I	Disc	cu	s si	on	e e	e 1	in	vie	o):			
Modificaz ottobre legge dalla cernen lotterie Comm	e 19 5 gir legg te l e na	38, ugi e : a zio	n, no 5 l ver ona	19 ug id: li	193 939 glic ita (<i>A</i>	3, , n d d	co . 9 960 ei oro	nv 73, 3, bi <i>va</i>	ert , n n. gli t o	it 10 51 et d	o n dific 18, c ti d alla	el ca co le!	lla to n- lle VI	
(2330)	•	٠	•	•			•				•	•		212
PRESIDEN	ΓE	•	•	•	•		•	٠	21	2,	214	ŀ,	215,	216
AMADEI, finanze	? .		•		·	:							214,	
Borghi		•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	•	215
CIAMPAGI Dal Sas	JIA	•	•	٠	•	•	٠	٠	٠.	•	•	•	213,	216
DAL SAS	50	•	•	٠	•	٠	٠	٠	•	٠		٠	214,	216
NICCOLAI	CES	SAR	INO		٠	٠	•	•	٠	•	•	•	212,	215
PANDOLFI				٠	•	•	٠		•	٠	•		214,	216
SERRENTI														
SPINELLI	•	•		•			•		•	•				213
VESPIGNA	NI	•	•	•			•	•	•	•	•			215
Votazione se	greta	a:												
Presiden'	ſΈ													216

La seduta comincia alle 11,50.

PRANDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

 $(E \cdot approvato).$

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo (1840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della B'anca asiatica di sviluppo »:

Ricordo che restano da discutere e votare gli articoli 6 e 7.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 6, frutto della congiunta iniziativa del relatore e del Governo, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

ART. 6.

All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 4, valutato in lire 9.400.000 per l'anno finanziario 1973 ed in lire 25.600.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del

VI LEGISLATURA - SESTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

All'onere relativo all'eventuale versamento della rata capitale, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in ciascun esercizio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali » già approvato dalla Vi Commissione permanente del Senato nella seduta del 1º agosto 1973.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Di fatto accade che, nonostante i divieti previsti dalla legge alcuni privati non autorizzati né dall'amministrazione finanziaria i.é dal concessionario, effettuano la vendita all'estero di biglietti delle lotterie nazionali. Tale vendita non è consentita all'estero neppure con il sistema dei cosiddetti certificati di sottoscrizione, nei quali è indicata la serie dei biglietti acquistati, poiché questo sistema non garantisce la fede pubblica. Per tale ra-

gione si è ritenuto necessario sostituire l'ultimo comma dell'articolo 118 della legge relativa alla organizzazione delle lotterie così da stabilire la comminazione di sanzioni per i casi di violazione delle norme che regolano la vendita dei biglietti.

Resta il tema dell'opportunità di rivedere il sistema di utilizzazione delle entrate delle lotterie. Su tale argomento l'ufficio di Presidenza della Commissione rivolse al Governo un invito affinché rendesse nota la sua opinione. Il Governo si dimostrò propenso ad una discussione approfondita di tale problema. Penso che la materia potrebbe essere affrontata in una delle prossime sedute.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLAI CESARINO. Il disegno di legge n. 2330 non si presta di per sé ad un'ampia discussione perché a me sembra che la materia sulla quale esso verte non possa essere disciplinata diversamente, tenuto conto delle irregolarità che si manifestano nella vendita dei biglietti delle lotterie nazionali. D'altra parte ritengo che non si possa fare a meno di procedere ad un esame approfondito del problema più generale delle lotterie che non è certo di poca importanza perché riguarda una attività intorno alla quale girano affari per miliardi di lire. Alcune cifre possono rendere meglio un'idea del volume di tale attività

Per le quattro lotterie nazionali (quelle di Agnano, di Merano, di Monza e la lotteria Italia) sono stati venduti nel 1972 venti milioni e trecentosessantamila biglietti con un incasso di 9 miliardi e 163 milioni di lire. Sono stati distribuiti premi per complessivi 3 miliardi 461 milioni. Gli utili distribuiti ammontano a 3 miliardi e 229 milioni circa. Ora, se queste cifre hanno un senso, fondamentale non è tanto il soffermarsi su questa materia per conoscere come si vendono i biglietti e cercare di colpire gli abusi - anche se ciò può essere importante -, quanto domandarsi se questa forma di attività è giusta e corrisponde ad esigenze di tipo sociale ed economico. In modo particolare dovremmo soffermare la nostra attenzione sulla forma di gestione di quella parte di utili che viene devoluta ad enti vari.

Veramente le procedure mediante le quali dovrebbero essere distribuiti questi utili (ricordo si tratta di oltre tre miliardi: per l'esattezza 3 miliardi e 229 milioni) lasciano piuttosto a desiderare. Sappiamo tutti come è disciplinata questa materia: è prevista la emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei ministri e su proposta dei ministri finanziari. Tale decreto costituisce la risultanza delle domande che sono state presentate dai vari enti per ricevere queste somme.

Su questa procedura abbiamo avuto sempre delle perplessità. Quali criteri vengono seguiti? A questo proposito, tempo addietro, abbiamo presentato delle interrogazioni ai ministri finanziari, interrogazioni tendenti a cercare di capire bene come si arrivava a questo tipo di gestione. Debbo dire che le risposte alle nostre interrogazioni sono state un capolavoro di genericità e non ci hanno assolutamente chiarito le idee. Ritengo che insistere su questa strada sarebbe un grave errore che da parte nostra non può essere sottaciuto. È necessario giungere ad una revisione di questa procedura.

Ho avuto occasione di sfogliare l'elenco degli enti beneficiati dal 1967 al 1972; ebbene, ritengo che questa lettura non abbia fatto altro che aumentare le mie perplessità. Vi sono degli enti che sono degli emeriti sconosciuti, di cui nessuno conosce le finalità e attività; enti, insomma, che non hanno certo la finalità di svolgere una attività di tipo sociale economico o culturale. Vi sono poi degli organismi che sono degli autentici fantasmi; troviamo addirittura degli incoraggiamenti agli amici degli spazzacamino e a quelli dei buongustai.

Si dice che questa distribuzione di fondi avviene dopo che sono state presentate le domande da parte degli enti, domande che vengono attentamente vagliate e scelte. Non metto in dubbio che questa documentazione esistama chi fornisce questi dati? Si conosce l'attività svolta da questi enti? Sono convinto che un esame approfondito ci riserverebbe delle grosse sorprese. Ecco, perché riteniamo che questa forma di gestione degli utili debba cessare, almeno nella forma attuale.

Il fatto che la distribuzione di questi miliardi venga lasciata alla discrezione del Consiglio dei ministri costituisce un grave fatto; questi interventi non servono certamente ad incoraggiare le attività sociali, economiche e culturali; inoltre, quello che è più grave, con questa procedura noi possiamo trovarci di fronte a pratiche di sottogoverno, fornendo anche spazi a scelte clientelari.

Da ciò i motivi di forte perplessità che ho voluto esporre. Ritengo, perciò, che sarebbe opportuno che queste somme andassero ad integrare le casse dello Stato, portando in questo settore una ventata di pulizia che starebbe a dimostrare come, finalmente, qualche cosa sta andando nella direzione giusta: quella dell'eliminazione di una miriade di enti e di associazioni superflui.

In via subordinata, vorrei dire che queste somme dovrebbero essere passate alle regioni, con lo stesso scopo di incoraggiare le attività culturali, sociali ed economiche, a condizione, però, che le regioni stesse non ricadano nella stessa forma di gestione, ma utilizzino queste somme nel modo in cui si conviene ad organismi democratici eletti dal popolo.

Queste sono le osservazioni di merito che ci sentiamo di fare. Ripeto che il gruppo comunista ritiene che la gestione speciale degli utili debba cessare e gli utili stessi debbano affluire all'erario. In tal senso presenteremo un ordine del giorno che impegni il Governo ad assumere tempestive iniziative per superare l'attuale sistema.

CIAMPAGLIA. Ritengo che l'intervento dell'onorevole Cesarino Niccolai non sia stato, per certi versi, pertinente alla discussione in corso. Tuttavia mi auguro che l'attuale distribuzione degli utili delle lotterie nazionali, che molte volte è rimessa all'iniziativa di questo o quel ministro e che crea anche tra gli stessi beneficiari discriminazioni e, di conseguenza, problemi sul piano etico, sia rinnovata nel senso di una migliore gestione. Sono invece del tutto contrario alla soppressione pura e semplice del sistema vigente.

SPINELLI. Concordo con il collega che mi ha preceduto sulla considerazione della non attinenza delle argomentazioni dell'onorevole Niccolai al problema che stiamo discutendo. Tuttavia l'onorevole Niccolai ha giustamente colto questa occasione per soffermarsi su di una materia che richiede una diversa regolamentazione. Si possono citare molti casi. Si è giunti, ad esempio, alla contraddizione per cui organismi utili e attivi, per i quali cinquecentomila lire rappresentano una somma necessaria per poter tirare avanti, si vedano rifiutare contributi che sono invece dirottati verso altre associazioni magari inesistenti.

È dunque opportuno giungere a soluzione definitive e tuttavia non immediate per non lasciare senza mezzi gli enti meritevoli di aiuto.

SERRENTINO. Comprendo bene le osservazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto. Ho saputo di alcuni enti che, nel 1972, hanno ricevuto somme senza avere neanche un indirizzo provvisorio. Dunque non è stata

VI LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

fatta neppure una revisione degli elenchi degli enti beneficiari di determinate somme.

Ritengo che la soluzione migliore sia quella di rimandare tutta la materia ad uno studio più approfondito.

Preannuncio comunque la presentazione di un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « A partire dal 1º gennaio 1974 gli utili delle lotterie nazionali saranno destinati esclusivamente all'erario dello Stato ».

DAL SASSO. Mi associo alle perplessità espresse dall'onorevole Cesarino Niccolai. Non ritengo opportuno sopprimere il sistema ma reputo necessario moralizzare l'attuale situazione secondo precisi criteri distributivi. È necessario pertanto compilare un elenco tassativo degli enti ammessi al beneficio, decentrando la distribuzione degli utili alle regioni ed agli enti locali.

PANDOLFI. È chiaro che il disegno di legge n. 2330 appare circoscritto e di per sé non meriterebbe un esame ampio ed approfondito.

Ma, come è stato detto da altri colleghi con altrettanta giustezza, non possiamo perdere l'occasione che ci è offerta dall'esame di questo provvedimento per dire qualcosa sull'elemento più debole e sconcertante della materia del lotto e delle lotterie, cioè sul meccanismo di utilizzazione e destinazione dei proventi delle lotterie nazionali.

A mio giudizio, tutto ciò che tende a mantenere la destinazione diretta di particolari entrate dello Stato costituisce un elemento arcaico contrario alla natura stessa del bilancio, alla sua unicità, la cui regola è che tutto ciò che viene acquisito deve affluire ad appositi capitoli di entrata e tutto ciò che deve essere erogato deve esserlo con leggi di spesa specifiche.

Sottopongo alla valutazione del Governo se non sia il caso, prendendo l'occasione dell'esame di questo disegno di legge, di decidere su questa materia. Abbiamo di fronte a noi diverse alternative: quella dell'onorevole Serrentino, che è la più rigorosa, vorrei dire la più einaudiana: cioè a partire da una certa data viene meno questo tipo di utilizzazione e destinazione degli utili delle lotterie; quella che questi fondi vengano destinati alle regioni perché li utilizzino in una forma più propria ma sempre nello stesso ambito. Vi potrebbero essere anche altre alternative; io non so se in questo momento noi siamo in grado di dare altre indicazioni. Comunque, il problema non può essere eluso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

La discussione, a mio parere, ha messo in rilievo due ordini di problemi: uno di generale consenso per il provvedimento ed un altro circa l'ordinamento di questa materia e il modo di utilizzare i proventi che se ne ricavano. Si è detto giustamente che questi proventi costituiscono un'entrata che, in quanto tale, deve essere soggetta alle norme che regolano tutte le altre entrate dello Stato; debbono cioè rientrare nella disponibilità di mezzi per la copertura di spese, eccetera. L'attuale sistema configura invece, sotto certi aspetti, una gestione fuori bilancio, e quindi appare in contrasto con il principio della unicità del bilancio.

Tutto questo, comunque, suggerirebbe la opportunità di modificare la normativa di questa materia la quale non riguarda soltanto gli aspetti delle entrate, ma anche la valutazione del problema in rapporto alla particolare natura del meccanismo attraverso il quale queste entrate si realizzano. Di qui l'auspicio di tutti che si giunga al più presto ad un radicale riesame della materia del lotto e delle lotterie nazionali e della conseguente destinazione dei proventi in stretta osservanza delle norme fissate per la contabilità dello Stato.

Ecco perché ritengo che noi non dovremmo precipitarci oggi a prendere una decisione immediata. Oggi si potrebbe formulare un ordine del giorno con il quale il Governo si impegna a riordinare tutta questa materia; dopo di che potremmo votare il disegno di legge oggi al nostro esame e fissare la data in cui il Governo fornirà alla Commissione i dati sulle prospettive future di risoluzione di questa materia.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Come ha giustamente sottolineato il relatore, il provvedimento intende semplicemente comminare delle sanzioni a coloro che esercitano la vendita clandestina dei biglietti delle lotterie nazionali. Sarei, guindi, del parere che noi dovremmo fermarci ad esaminare soltanto questo aspetto. Comunque, non posso esimermi dal rispondere alle osservazioni che sono state fatte; se oltre che come rappresentante del Governo, potessi esprimere la mia opinione come parlamentare, direi che la mia è una piena adesione a quanto è stato detto dai colleghi. Pertanto, un ordine del giorno che consideri il riesame della materia potrebbe essere da me accolto come raccomandazioVI LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

ne; nel contempo, sono disposto fin da questo momento a fissare la data per una discussione e per un approfondimento della materia.

L'onorevole Cesarino Niccolai ha detto che forse nella distribuzione degli utili delle lotterie nazionali si va contro le finalità delle leggi vigenti. Purtroppo, molto probabilmente siamo nell'ambito delle leggi vigenti. È da discutere, semmai, se queste leggi siano ancora adeguate. Pertanto è necessario riesaminare la materia e provvedere a disciplinarla.

VESPIGNANI. Se ella, onorevole presidente, volesse proporre a nome della Commissione, l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Cesarino Niccolai, il gruppo comunista non avrebbe difficoltà.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

« I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

L'onorevole Serrentino ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo.

Aggiungere dopo l'ultimo comma dell'articolo unico il seguente: « A partire dal 1º gennaio 1974 gli utili delle lotterie nazionali saranno destinati esclusivamente all'erario dello Stato ».

AMADEI, Sottosegretario di Stato-per le finanze. Il Governo non può accettare un emendamento di questo tipo, che preclude l'approfondimento della materia. Può accettare come raccomandazione l'ordine del giorno preannunciato dagli onorevoli Niccolai Cesarino ed altri, o quello di tutta la Commissione, per una rapida discussione della materia.

PRESIDENTE. Nella mia veste di relatore desidero far presente che non è possibile dare per regolata tutta la materia senza aver prima provveduto al riordinamento delle lotterie. SERRENTINO. Questo ragionamento sarebbe accettabile se avessimo discusso prima l'argomento della riforma del lotto e delle lotterie. Si tratta invece di un argomento specifico. Non vedo quindi difficoltà di sorta per l'approvazione dell'emendamento da me presentato.

SPINELLI. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Serrentino. Pur avendo rilevato l'irrazionalità dell'attuale sistema di distribuzione degli utili, dobbiamo considerare che una parte di tali utili costituisce la base di attività sociali che potrebbero venir meno se si approvasse di punto in bianco l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Serrentino.

Pertanto il gruppo socialista ritiene di poter accettare la proposta del Presidente di un ordine del giorno concordato tra i vari gruppi, che impegni il Governo ad esprimersi in tempo utile affinché la materia sia riordinata al più presto.

BORGHI. Sono favorevole alle tesi fin qui esposte. La materia di cui si tratta, che ho avuto modo di conoscere anche direttamente, richiede a mio avviso una regolazione chiara, precisa e meditata.

Pertanto ritengo opportuno che l'ordine del giorno presentato dal gruppo comunista sia trasformato in un documento di tutta la Commissione e poi votato, così da rendere possibile una relazione del Governo sulla materia ed una conseguente decisione del Parlamento.

NICCOLAI CESARINO. Il gruppo comunista ha preannunciato un ordine del giorno che, in sostanza, ha la stessa finalità dell'emendamento presentato dall'onorevole Serrentino; un ordine del giorno e non un emendamento perché ci è sembrato che sopprimere un tipo di gestione per crearne un nuovo non fosse possibile nell'occasione fornita dal disegno di legge al nostro esame.

Tuttavia, se il Presidente ritiene che l'emendamento Serrentino sia proponibile il mio gruppo lo fa proprio per il motivo che ho dianzi detto. Altrimenti riterremmo opportuno un rinvio dell'esame di tutta la materia.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Se fosse possibile eliminare le parole « A partire dal 1º gennaio 1974 » e trasformare l'emendamento in un ordine del giorno di tutta la Commissione, il Governo potrebbe facilmente accettarlo.

SERRENTINO. Posso aderire alla richiesta di far slittare la data, ma non a quella di

VI LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

eliminarla. Pertanto insisto sul mio emendamento.

DAL SASSO. Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Serrentino possa costituire il punto di partenza per la soluzione del problema. Il Governo avrà poi modo di indicare i criteri con cui risolvere definitivamente il problema. Pertanto dichiaro di essere favorevole all'emendamento Serrentino.

CIAMPAGLIA. Vorrei porre all'attenzione dell'onorevole presidente e dei colleghi il problema della proponibilità o meno dell'emendamento presentato dall'onorevole Serrentino.

SERRENTINO. Sono disposto anche a far scivolare la data dell'entrata in vigore di un anno, solo se vi è una piena adesione: altrimenti, non modificherò il mio emendamento.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora proporre un sub-emendamento che fissi la data al 1º gennaio 1975.

PANDOLFI. Sono d'accordo su questo subemendamento; ho soltanto un dubbio, e avrei voluto consultare il decreto n. 1933 del 1938 perché ho l'impressione che l'emendamento Serrentino possa risultare inefficace in quanto, di fatto, tali fondi, indipendentemente dal loro utilizzo, potrebbero già essere riservati allo erario in termini formali. In questo caso non faremmo altro che ripeterci. Non dimentichiamo che noi ci stiamo riferendo soltanto al puro e semplice ordinamento del lotto, delle lotterie e dei concorsi a premi e che nel testo non si fa alcun cenno alla sorte dei proventi; forse una norma in questo senso è contenuta in altre disposizioni di legge, ma non certamente nel decreto-legge n. 1933, modificato nel 1966 con legge n. 518. Ecco perché ritengo che un emendamento, come quello presentato dall'onorevole Serrentino, dovrebbe far esplicito riferimento alle numerose norme relative alla destinazione di questi fondi.

In altre parole, noi stiamo parlando di ordinamento del gioco, mentre il problema della destinazione dei proventi è disciplinato da altre disposizioni legislative, che è indispensabile esaminare.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione del collega Pandolfi ponga due problemi: uno

concernente l'approfondimento della materia per conoscere quali norme debbano essere eventualmente modificate, e l'altro, che risolveremo in seguito, circa l'ammissibilità o meno dell'emendamento presentato.

Se la materia della quale ci stiamo occupando non è quella che si riferisce alla utilizzazione dei proventi, ecco dunque il sorgere del secondo problema a cui ho fatto cenno.

Quindi, sarei del parere, se non vi sono obiezioni, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per un maggiore approfondimento.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo » (1840):

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Borghi, Buzzoni, Castellucci, Chiacchio, Ciampaglia, Cirillo, Dal Sasso, Frau, Gastone, Giovannini, La Loggia, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pavone, Pellicani Giovanni, Prandini, Raffaelli, Rende, Santagati, Serrentino, Sinesio, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vicentini, Vincenzi.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO